

CIRCOLARE SETTIMANALE PER LO STUDIO

DEL 3 NOVEMBRE 2017

LA SCHEDA INFORMATIVA

■ **MAXI E IPER AMMORTAMENTO, I CHIARIMENTI CON LA RISOLUZIONE 132/E**

Con la risoluzione 132/E del 24.10.2017 l'Agenzia delle Entrate ha fornito alcuni chiarimenti in merito alla possibilità di fruire della proroga del maxi ammortamento al 30.06.2018 e dell'iper ammortamento al 30.09.2018 per gli investimenti in leasing effettuati secondo particolari modalità

■ **OBBLIGO DI PREVENTIVO PER I PROFESSIONISTI**

La Legge 124/2017, in vigore dal 29.08.2017, ha introdotto in capo a tutti gli esercenti attività professionale l'obbligo di predisposizione di un preventivo, in forma scritta o digitale, in relazione alla fissazione della remunerazione dell'attività professionale.

■ **GARANZIA PER SENTENZE IMMEDIATAMENTE ESECUTIVE**

Con il decreto del MEF n. 22 del 06.02.2017 sono state definite le modalità di concessione delle garanzie in presenza di sentenze tributarie immediatamente esecutive anche se non definitive.

AGGIORNAMENTO CONTINUO: IL SAPERE PER FARE

■ **LE ATTIVITÀ AGRICOLE CONNESSE**

Nella nostra consueta rubrica riepiloghiamo cosa si intende per attività agricole connesse: la loro definizione civilistica e fiscale, l'elenco aggiornato delle attività stabilito con il Dm del 13.02.2015, i più recenti chiarimenti offerti dall'Agenzia delle Entrate.

PRASSI DELLA SETTIMANA

■ **I COMUNICATI DELL'AGENZIA DELLE ENTRATE**

Una sintesi dei contenuti dei Comunicati dell'Agenzia in ordine cronologico

SCADENZARIO

■ **SCADENZARIO DAL 03.11.2017 AL 17.11.2017**

Ai Sig.ri Clienti
Loro Sedi

OGGETTO: Maxi e iper ammortamento, i chiarimenti della Risoluzione 132/E

L'Agenzia delle Entrate, con la Risoluzione 132/E del 24.10.2017 ha chiarito che il beneficio del **maxi ed iper ammortamento** spetta anche nel caso in cui **il contribuente decida successivamente al 31.12.2017 di acquisire il bene**, purché entro tale data abbia **effettuato l'ordine**, e **pagato l'acconto pari almeno al 20%**.

Si ricorda che il maxi e iper ammortamento sono delle agevolazioni a favore dei soggetti che effettuano investimenti in beni strumentali, e prevedono una maggiorazione del costo di acquisizione dei beni ai fini della determinazione delle quote di ammortamento/canoni di leasing.

MAXI E IPER AMMORTAMENTO, I CHIARIMENTI DELLA RISOLUZIONE 132/E	
MAXI E IPER AMMORTAMENTO	<p>La Legge di Stabilità 2016 ha introdotto la maggiorazione del 40% del costo fiscalmente riconosciuto di acquisizione dei beni strumentali nuovi, in proprietà o in leasing, acquistati dal 15.10.2015 al 31.12.2016. La maggiorazione del costo consente una deduzione più elevata delle quote di ammortamento/canoni di leasing. L'agevolazione, infatti, si applica solo alle imposte sui redditi Ires ed Irpef, con riferimento alla determinazione delle quote di ammortamento e canoni di leasing. Successivamente la Legge di Stabilità 2017 ha prorogato tale agevolazione fino al 31.12.2017 escludendo, tuttavia, i veicoli e gli altri mezzi di trasporto indicati all'art. 164 del TUIR, comma 1, lettere b) e b-bis) (veicoli non utilizzati esclusivamente come strumentali/adibiti a uso pubblico e veicoli dati in uso promiscuo ai dipendenti per la maggior parte del periodo d'imposta).</p> <p>La Legge di Stabilità 2017, oltre a modificare il maxi ammortamento, ha introdotto anche il c.d. "iper ammortamento", riconoscendo alle imprese che effettuano investimenti in beni nuovi finalizzati a favorire processi di trasformazione tecnologica/digitale, dal 1° gennaio 2017 al 31.12.2017, di incrementare il costo di acquisizione del 150%. Per i soggetti che fruiscono di tale beneficio, inoltre, il costo di acquisizione di beni immateriali strumentali connessi è aumentato del 40%.</p> <p>Entrambe le agevolazioni, maxi ed iper ammortamento, spettano anche per gli investimenti effettuati entro il 30.06.2018, a condizione che entro il 31.12.2017:</p>

	<ul style="list-style-type: none"> ◆ sia accettato dal venditore il relativo ordine; ◆ siano pagati acconti in misura almeno pari al 20% del costo di acquisizione. <p>Con il DL n. 91/2017 (c.d. "Decreto Sud") è stata disposta la proroga al 30.9.2018 del termine del 30.6.2018 ma solo per l'iper ammortamento.</p> <p>Resta fissato al 31.12.2017 il termine entro il quale l'ordine deve essere accettato dal venditore e devono essere stati pagati acconti pari almeno al 20%.</p>
<p style="text-align: center;">INDIVIDUAZIONE DEL PERIODO DI EFFETTUAZIONE DELL'INVESTIMENTO</p>	<p>L'Agenzia delle Entrate, nella Circolare 4/E del 30.03.2017, ha chiarito che per individuare gli investimenti agevolabili occorre prendere a riferimento il principio di competenza, di cui all'art. 109 commi 1 e 2 del TUIR, secondo cui la spese si considerano sostenute, per i beni mobili, alla data della consegna o spedizione, ovvero, se diversa e successiva, alla data in cui si verifica l'effetto traslativo o costitutivo della proprietà o di altro diritto reale, senza tener conto delle clausole di riserva della proprietà. Non assumono rilevanza, invece, i diversi criteri di qualificazione, imputazione temporale e classificazione in bilancio previsti per i soggetti che redigono il bilancio in base ai principi contabili internazionali e per i soggetti, diversi dalle micro imprese di cui all'articolo 2435-ter del codice civile, che redigono il bilancio in conformità alle disposizioni del codice civile.</p> <p>Nel caso degli acquisti con contratti di leasing, per individuare il periodo di effettuazione dell'investimento, occorre fare riferimento al momento in cui il bene viene consegnato, ossia quando entra nella disponibilità del locatario. Nel caso in cui il contratto di leasing preveda la clausola di prova a favore del locatario, ai fini dell'agevolazione è rilevante la dichiarazione di esito positivo del collaudo da parte dello stesso locatario. Non rileva, invece, il momento del riscatto.</p> <p>Per quanto riguarda l'apertura dell'agevolazione ai beni acquistati entro il 30.6/30.09 occorre verificare, come anticipato prima, che entro il 31.12.2017 siano rispettate le seguenti condizioni:</p> <ul style="list-style-type: none"> ◆ accettazione dell'ordine dal venditore; ◆ pagati acconti in misura almeno pari al 20% del costo di acquisizione. <p>Se la verifica di queste due condizioni è piuttosto semplice per i beni acquistati in proprietà, in quanto si tratta di momenti temporali agevolmente individuabili come ad esempio dalla copia dell'ordine, dalla corrispondenza, dai bonifici ecc ..., non lo è per i beni acquistati in leasing. Per quest'ultimi, infatti, è necessario che entro il 31.12.2017:</p> <ul style="list-style-type: none"> ◆ il contratto di leasing sia sottoscritto da entrambe le parti; ◆ sia stato effettuato il pagamento di un maxicanone in misura almeno pari al 20% della quota capitale complessivamente dovuta al locatore. In questo caso la maggiorazione spetta anche per i contratti di leasing per cui il momento di effettuazione dell'investimento, che corrisponde alla consegna del bene al locatario o con l'esito positivo del collaudo, si sia verificato oltre il 31.12.2017 ed entro il 30.06.2018.
<p>ESERCIZI PRESSO I QUALI PUÒ ESSERE</p>	<p>Il DM 122/2017 elenca i soggetti che sono legittimati ad esercitare il servizio di</p>

EROGATO IL SERVIZIO SOSTITUTIVO DI MENSA

mensa reso a mezzo dei buoni pasto. Si tratta dei soggetti legittimati ad esercitare:

- ◆ la somministrazione di alimenti e bevande ai sensi della L. 287/1991;
- ◆ l'attività di mensa aziendale e interaziendale;
- ◆ la vendita al dettaglio, sia in sede fissa che su area pubblica, dei prodotti appartenenti al settore merceologico alimentare (D.lgs. 114/1998);
- ◆ la vendita al dettaglio nei locali di produzione e nei locali attigui dei prodotti alimentari, previa iscrizione all'Albo di cui all'art. 5, 1° comma, L. 443/1985;
- ◆ la vendita al dettaglio e la vendita per il consumo sul posto dei prodotti provenienti dai propri fondi effettuata dagli imprenditori agricoli, dai coltivatori diretti e dalle società semplici esercenti l'attività agricola, iscritti nella sezione speciale del registro delle imprese di cui all'art. 218778 e seguenti del codice civile;
- ◆ nell'ambito dell'attività di agriturismo di cui alla L. 96/2006, la somministrazione di pasti e bevande, costituiti prevalentemente da prodotti propri e da prodotti di aziende agricole della zona, presso la propria azienda;
- ◆ nell'ambito dell'attività di itticulturismo, la somministrazione di pasti costituiti prevalentemente da prodotti derivanti dall'attività di pesca, ai sensi dell'art. 12 comma 1 L. 96/201006 da parte di imprenditori ittici;
- ◆ la vendita al dettaglio dei prodotti alimentari, anche trasformati, nei locali adiacenti a quelli di produzione nel caso di soggetti esercenti l'attività di produzione industriale.

Rispetto alla disciplina previgente (art. 285 del DPR 207/2010) **è stato ampliato il novero dei soggetti presso i quali è possibile utilizzare i buoni pasto.** Prima, infatti, il servizio poteva essere svolto solo dai soggetti che svolgevano le seguenti attività:

- ◆ la somministrazione di alimenti e bevande ai sensi della L. 287/1991 e di eventuali leggi regionali in materia di commercio;
- ◆ attività di mensa aziendale e interaziendale;
- ◆ cessione di prodotti di gastronomia pronti per il consumo immediato, effettuate, oltre che dagli stessi esercizi di somministrazione, mense aziendali e interaziendali, da rosticcerie e gastronomie artigianali i cui titolari siano iscritti all'albo di cui all'art. 5 comma 1 L. 443/1985, nonché dagli esercizi di vendita di cui al D.lgs. 114/1998, legittimati a vendere i prodotti appartenenti al settore merceologico alimentare.

Si ricorda, inoltre, che il comma 3 dell'art. 144 del D.lgs. 50/2016 prevede che **l'attività di emissione di buoni pasto** possa essere svolta solo:

- ◆ dalle società di capitali;
- ◆ con capitale versato non inferiore a 750.000 Euro;
- ◆ che hanno come oggetto sociale l'esercizio dell'attività finalizzata a rendere il servizio sostitutivo di mensa, a mezzo di buoni pasto e di altri titoli di legittimazione rappresentativi di servizi;
- ◆ il cui bilancio sia corredato dalla relazione redatta da una società di revisione iscritta nel registro istituito presso il Ministero di giustizia, secondo l'art. 2409-bis del c.c.

I CHIARIMENTI CON LA RISOLUZIONE 132/E/2017	<p>Con la risoluzione 132/E del 24.10.2017 l'Agenzia delle Entrate ha fornito alcuni chiarimenti in merito alla possibilità di fruire della proroga del maxi ammortamento al 30.06.2018 e dell'iper ammortamento al 30.09.2018 per gli investimenti in leasing effettuati secondo particolari modalità.</p> <p>Si tratta del caso in cui, dopo aver effettuato l'ordine e versato al fornitore l'acconto di almeno il 20% del costo di acquisto del bene entro il 31.12.2017, l'investitore decida, successivamente a tale data:</p> <ul style="list-style-type: none">◆ di acquisire il bene direttamente dal fornitore;◆ di acquisire il bene in leasing. <p>Nel primo caso il maxi/iper ammortamento spetta in quanto, trattandosi di bene in proprietà, le condizioni relative all'ordine e all'acconto minimo risultano rispettate.</p> <p>Nel secondo caso l'acquisto è effettuato dalla società di leasing, che poi lo concede in locazione al contribuente. In tale fattispecie l'investitore potrebbe alternativamente:</p> <ul style="list-style-type: none">◆ compensare l'acconto versato al fornitore con il maxicanone iniziale da corrispondere alla società di leasing. Quest'ultima concederà il bene in locazione finanziaria ed effettuerà il pagamento al fornitore per la differenza. L'Agenzia delle Entrate ritiene che il contribuente possa fruire del maxi/iper ammortamento in quanto alla data del 31.12.2017 ha effettuato l'ordine e versato un acconto almeno pari al 20%. Risulta irrilevante, secondo l'Agenzia, che <i>"l'impegno venga inizialmente assunto nei confronti del fornitore e che l'acconto, a seguito della compensazione si trasformi sostanzialmente in un maxicanone"</i>;◆ ottenere la restituzione dell'acconto da parte del fornitore del bene. La società di leasing concederà in locazione finanziaria il bene all'investitore e pagherà, per intero, il fornitore medesimo. <p>Anche in questo caso l'Agenzia delle Entrate ritiene, per gli stessi motivi riportati prima, che il contribuente possa fruire del maxi/iper ammortamento, a condizione però che, al momento della restituzione dell'acconto da parte del fornitore e di stipula del contratto di leasing, venga corrisposto al locatore un maxicanone in misura almeno pari a tale acconto, e venga inserito nel contratto di leasing il riferimento all'ordine originariamente effettuato con il fornitore del bene.</p>
--	---

Lo Studio è a disposizione per ogni chiarimento
Distinti saluti

INFORMAZIONE FISCALE

Ai Sig.ri Clienti
Loro Sedi

OGGETTO: Obbligo di preventivo per i professionisti

Tutti gli esercenti l'attività professionale sono tenuti alla predisposizione di un preventivo, in forma scritta o digitale, in relazione alla fissazione della remunerazione dell'attività professionale.

L'**obbligo scaturisce dalla legge** annuale per il mercato e la concorrenza (legge n. **124/2017**), in vigore dal 29 agosto 2017, secondo cui il **compenso** per le prestazioni professionali deve essere pattuito, nelle forme previste dall'ordinamento, al momento del conferimento dell'incarico e deve **reso noto**, obbligatoriamente, in forma **scritta** o *digitale*, al cliente.

OBBLIGO DI PREVENTIVO PER I PROFESSIONISTI	
IL D.L. SULLA CONCORRENZA INTRODUCE L'OBBLIGO DEL RILASCIO DEL PREVENTIVO	<p>Il decreto legge sulla concorrenza 2017, convertito dalla Legge n. 124 del 4 agosto (pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale serie generale n. 189 del 14 agosto 2017 ed entrato in vigore il 29 agosto 2017) tra le tante novità che apporta alla disciplina delle professioni, prevede l'obbligatorietà del rilascio del preventivo.</p> <p>Infatti, la norma, che sostituisce l'art. 9, comma 4 del D.L. n. 1/2012 (c.d. decreto Liberalizzazioni), prevede che:</p> <ul style="list-style-type: none">◆ il compenso per le prestazioni professionali va pattuito, nelle forme previste dall'ordinamento, al momento del conferimento dell'incarico professionale;◆ il professionista deve rendere noto obbligatoriamente, in forma scritta o digitale, al cliente il grado di complessità dell'incarico, fornendo tutte le informazioni utili circa gli oneri ipotizzabili dal momento del conferimento fino alla conclusione dell'incarico e deve altresì indicare i dati della polizza assicurativa per i danni provocati nell'esercizio dell'attività professionale;◆ in ogni caso la misura del compenso è previamente resa nota al cliente obbligatoriamente, in forma scritta o digitale, con un preventivo di massima, e deve essere adeguata all'importanza dell'opera e va pattuita indicando per le singole prestazioni tutte le voci di costo, comprensive di spese, oneri e contributi.

IL PREVENTIVO	<p>La novità, consiste dunque nell'obbligo di fornire il preventivo del compenso in forma scritta o digitale.</p> <p>La stessa forma (scritta o digitale) dovrà avere anche il preventivo di massima del compenso della prestazione professionale.</p> <p>Tale preventivo di massima:</p> <ul style="list-style-type: none"> ◆ deve essere adeguato all'importanza dell'opera; ◆ va pattuito indicando per le singole prestazioni tutte le voci di costo, comprensive di spese, oneri e contributi. <p>Si ritiene che il preventivo "di massima", debba essere effettuato nei casi in cui non è possibile individuare al momento del conferimento dell'incarico, con precisione, il compenso, poiché mancano alcuni elementi che solo nel corso della prestazione professionale sono disponibili.</p> <p>Il preventivo deve contenere:</p> <ul style="list-style-type: none"> ◆ il grado di complessità dell'incarico ◆ le informazioni utili circa gli oneri ipotizzabili dal momento del conferimento fino alla conclusione dell'incarico ◆ i dati della polizza assicurativa per i danni provocati nell'esercizio dell'attività professionale ◆ il compenso di massima, adeguato all'importanza dell'opera da pattuire, indicando per le singole prestazioni tutte le voci di costo, comprensive di spese, oneri e contributi. <p>È da ritenersi che le forme in cui si possa soddisfare l'obbligo in argomento siano:</p> <ul style="list-style-type: none"> ◆ un contratto sottoscritto dalle parti (come normalmente avviene soprattutto se si tratta di prestazioni di tipo periodico); ◆ un preventivo sottoscritto per accettazione dal cliente; ◆ uno scambio di email che abbia i contenuti richiesti dalla legge (individuazione dell'incarico, complessità del medesimo, spese stimate, compenso). <p>Nel caso in cui la prestazione sia eseguita congiuntamente da più professionisti, salvo diversa pattuizione, il compenso potrebbe essere parametrato in base attività svolta da un solo professionista.</p> <p>A tal riguardo si deve tener conto che in tema di società tra professionisti (STP) è previsto che "quando l'incarico professionale è conferito a una società tra professionisti, si applica il compenso spettante a uno solo di essi anche per la stessa prestazione eseguita da più soci" (art. 1, comma 4, D.M. n. 140/2012).</p> <p>Al fine di evitare eventuali successive contestazioni da parte del cliente rispetto a costi ritenuti troppo elevati, è dunque opportuno chela STP e il cliente pattuiscano espressamente specifiche modalità di definizione del compenso.</p>
FAC SIMILE DI PREVENTIVO	<p>Egr. Cliente </p> <p>Oggetto: Attività: - Preventivo di massima del compenso per la</p>

prestazione professionale.

In relazione alla Vs. gradita richiesta, ai sensi e per gli effetti di cui al c. 150 dell'art. 1 della L. 4.08.2017, n. 124, si formula, nei termini seguenti, il preventivo di massima.

Complessità dell'incarico

a) prestazione ordinaria per i seguenti motivi:

.....

b) prestazione difficile per i seguenti motivi:

.....

c) prestazione complessa che richiede alto grado di approfondimento per i seguenti motivi:

Determinazione del compenso

€ voce di costo «a» (n. ore x € / ora);

€ voce di costo «b» (n. ore x € / ora);

€ voce di costo «c» (n. ore x € / ora);

€ oneri di segreteria;

€ spese per mezzo di trasporto, pernottamento, indennità per assenza dallo studio;

€ altri oneri (.....);

€ contributi (.....);

€ imposta di bollo e registro;

€ spese postali;

€ spese di deposito di atti presso

€

Termini di pagamento

1) € al momento della sottoscrizione del contratto di incarico professionale;

2) € entro

3) il saldo a conclusione dell'incarico.

Al professionista è riconosciuto, a titolo di anticipo sulle spese da sostenere, l'importo di €

Condizioni Generali

Si precisa che il preventivo è formulato in relazione alle circostanze prevedibili e alle informazioni da Lei fornite, con espressa riserva di variazione in aumento dei costi in relazione a circostanze non attualmente prevedibili, previa informazione per iscritto.

Eventuali altre spese, anticipate dal professionista e non previste nel presente incarico saranno comunicate al Cliente tramite lettera raccomandata a/r oppure tramite comunicazione via posta elettronica certificata e saranno rimborsate dal Cliente all'atto della presentazione dell'avviso di parcella da parte del Professionista.

Si rimane in attesa di un suo riscontro e si porgono i migliori saluti.

Data

Firma professionista

Per accettazione

◆
.....

Firma del cliente

Lo Studio è a disposizione per ogni chiarimento
Distinti saluti

80121 Napoli – Via Riviera di Chiaia, 215 - Tel 081/5520148 – Fax 081/5800322 – e-mail
info@studioforlani.it

INFORMAZIONE FISCALE

Ai Sig.ri Clienti

Loro Sedi

OGGETTO: Garanzia per le sentenze immediatamente esecutive

Con il decreto n. 22 del 06.02.2017, il Mef ha definito gli aspetti operativi legati alla modifica apportata, dal Dlgs 156/2015, all'articolo 69 del Dlgs 546/1992, con la quale è stato introdotto il principio di **immediata esecutività delle sentenze di condanna al pagamento di somme in favore del contribuente**, con **possibilità, in caso di inerzia, di avviare il giudizio di ottemperanza**. Tuttavia, **per gli importi superiori a 10mila euro** (diversi dalle spese di lite), **il giudice può subordinare l'erogazione delle somme alla prestazione di idonea garanzia**, il cui costo è anticipato dal contribuente e grava sulla parte soccombente all'esito definitivo del giudizio.

Successivamente con il decreto 18 maggio 2017 il Mef ha **approvato e pubblicato i modelli da utilizzare per prestare la suddetta garanzia**.

GARANZIA PER SENTENZE IMMEDIATAMENTE ESERCUTIVE	
PREMESSA	<p>In attuazione della Legge delega 11.3.2014, n. 23, il D.Lgs. 24.9.2015, n. 156 ha apportato rilevanti modifiche ad alcune norme del D.Lgs. 31.12.1992, n. 546 sul processo tributario.</p> <p>In sintesi le più importanti modifiche riguardano:</p> <ul style="list-style-type: none">◆ l'oggetto della giurisdizione e le parti del processo;◆ l'esecutività immediata delle sentenze non definitive relative ai giudizi promossi avverso atti relativi alle operazioni catastali e di quelle recanti condanna al pagamento di somme a favore dei contribuenti, eventualmente subordinato alla prestazione di idonea garanzia in caso di somme di importo superiore a € 10.000;◆ l'affidamento alla Commissione tributaria, in composizione monocratica, della cognizione dei giudizi di ottemperanza instaurati per il pagamento di somme di importo non superiore a € 20.000 e, in ogni caso, per il pagamento delle spese di giudizio;◆ l'innalzamento a € 3.000 del valore dei giudizi in cui i contribuenti possono stare personalmente, senza l'assistenza di un difensore abilitato;◆ l'ampliamento della categoria dei soggetti abilitati all'assistenza tecnica, nella quale sono inseriti i dipendenti dei Caf in relazione alle controversie che derivano da adempimenti posti in essere dagli stessi Caf nei confronti dei propri assistiti;◆ il mantenimento del criterio della riscossione frazionata del tributo in pendenza di giudizio;

	<ul style="list-style-type: none"> ◆ la previsione del giudizio di ottemperanza come unico meccanismo processuale di esecuzione delle sentenze, siano esse definitive o meno, escludendo la possibilità di ricorso all'ordinaria procedura esecutiva.
ESECUZIONE DELLE SENTENZE	<p>La riforma ha, quindi, apportato significative modifiche all'esecutività delle sentenze tributarie sulla base del principio di delega dell' "estesa a tutte le parti in causa, delle sentenze delle commissioni tributarie" (art. 10, co. 1, lett. b), n. 10, L. 23/2014).</p> <p>È disposta, in via generale, l'esecutività immediata delle sentenze tributarie delle Commissioni tributarie provinciali e regionali, equiparandole alle sentenze del giudizio civile e amministrativo (art. 67-bis, D.Lgs. 546/1992, con decorrenza dall'1.6.2016).</p> <p>Il nuovo testo dell'articolo 69, al comma 1, ha previsto l'immediata esecutività delle sentenze:</p> <ul style="list-style-type: none"> ◆ di condanna al pagamento di somme in favore del contribuente; ◆ emesse su ricorso avverso gli atti relativi alle operazioni catastali. <p>Sul punto la relazione illustrativa al decreto di riforma ha chiarito che: <i>"Il pagamento di somme può essere subordinato dal giudice alla prestazione di idonea garanzia qualora superi l'importo di 10.000 euro ed abbia accertato ed argomentato in sentenza la solvibilità del contribuente, valutata sulla base della consistenza del suo patrimonio e dell'ammontare delle somme oggetto di rimborso. Il riferimento al pagamento di somme dell'importo superiore al predetto importo esclude che tale limite possa operare come una franchigia per le evidenti complicazioni che un tale sistema provocherebbe"</i>.</p> <p>La previsione di una eventuale garanzia per rimborsi di importi superiori a diecimila euro discende, come indicato nella medesima relazione, dalla considerazione che: <i>"Per la parte privata occorre tener conto di tale possibilità, e cioè del rischio che una volta ottenuto – in virtù di una sentenza esecutiva ma impugnata dall'Amministrazione – il pagamento di una somma a titolo di rimborso, non sia più possibile il recupero delle somme erogate in caso di successiva riforma della sentenza"</i>.</p> <p>Come chiarito nella relazione illustrativa: <i>"la previsione di una garanzia ... (il cui onere è solo anticipato dal contribuente a cui verrà rimborsato in caso di esito favorevole del giudizio definitivo), da un lato evita rischi per l'erario, dall'altro impedisce un incremento esponenziale delle richieste di sospensiva, con gli inevitabili aggravii che ciò comporterebbe in termini di oneri per le parti e sovraccarico dell'apparato giudiziario. Ovviamente il contribuente resterà libero di non chiedere l'immediata esecuzione della sentenza (qualora non intenda anticipare gli oneri della garanzia o anche solo per non dover rischiare di restituire le somme ottenute con gli interessi) e di preferire l'attesa di un giudicato che gli consentirà di ottenere quanto gli spetta, con gli interessi di legge medio tempore maturati, senza fornire alcuna garanzia"</i>.</p> <p>I commi 4 e 5 dell'articolo 69 disciplinano il termine per l'adempimento dell'obbligo contenuto in sentenza e il rimedio in caso di inerzia da parte dell'Ufficio.</p> <p>Il legislatore delegato ha previsto che il predetto termine decorra da</p>

	<p>momenti diversi, a seconda che la condanna al rimborso sia stata subordinata o meno, dal giudice, alla prestazione di una garanzia.</p> <p>Il pagamento delle somme dovute a seguito della sentenza deve essere eseguito:</p> <ul style="list-style-type: none">◆ entro novanta giorni dalla notificazione della sentenza, se non è dovuta la garanzia;◆ entro novanta giorni dalla presentazione della garanzia, se dovuta.
<p>DECRETO N.22 DEL 06.02.2017</p>	<p>Con il decreto del Mef del 06/02/2017 n. 22 sono stati definiti gli aspetti operativi legati alla suddetta garanzia disciplinando il contenuto della garanzia, la sua durata e il termine entro il quale la stessa può essere escussa quando l'inerzia del contribuente in riferimento alla restituzione delle somme garantite si è protratta per un periodo di tre mesi.</p> <p>In particolare:</p> <ul style="list-style-type: none">◆ Contenuto:<ul style="list-style-type: none">✓ La garanzia è costituita sotto forma di cauzione in titoli di Stato o garantiti dallo Stato, al valore nominale, oppure di fideiussione rilasciata da una banca o da un'impresa commerciale che, a giudizio dell'ente a favore del quale deve essere prestata, offra adeguate garanzie di solvibilità, o, ancora, di polizza assicurativa.✓ Per le piccole e medie imprese, la garanzia può essere prestata anche dai consorzi o cooperative di garanzia collettiva fidi iscritti all'albo previsto dall'articolo 106 del Dlgs 385/1993.✓ Per i gruppi di società con patrimonio superiore a 250 milioni di euro, la garanzia può essere prestata mediante assunzione dell'obbligazione da parte della capogruppo o della controllante.✓ La garanzia va redatta in conformità ai modelli approvati con decreto del direttore generale delle Finanze e deve avere a oggetto l'integrale restituzione (ovvero l'obbligazione di versamento integrale) della somma pagata al contribuente comprensiva di interessi.◆ Durata<ul style="list-style-type: none">✓ La garanzia è prestata fino al termine del nono mese successivo a quello del passaggio in giudicato della sentenza che definisce il giudizio o del nono mese successivo all'estinzione del processo. La garanzia cessa se il giudice del grado successivo ritiene di non subordinare l'erogazione delle somme alla prestazione della garanzia.✓ Invece, la garanzia a cui è subordinata la sospensione dell'atto impugnato o della sentenza è prestata fino al termine del nono mese successivo a quello del deposito del provvedimento che conclude la fase del giudizio nella quale è disposta la sospensione e cessa automaticamente con il deposito della sentenza favorevole al contribuente.◆ Escussione<ul style="list-style-type: none">✓ Il termine di tre mesi entro cui occorre restituire le somme garantite decorre dal passaggio in giudicato della sentenza che definisce il giudizio o dall'estinzione del processo ovvero, nelle ipotesi di sospensione della sentenza o dell'atto, dal deposito del provvedimento che conclude la fase

	<p>del giudizio nella quale è disposta la sospensione.</p> <p>✓ Quando l'ente a favore del quale è stata prestata la garanzia vuole escuterla, comunica al garante l'ammontare delle somme dovute tramite posta elettronica certificata o lettera raccomandata con avviso di ricevimento (o altro mezzo idoneo), entro il sesto mese successivo ai tre di inerzia che aprono la strada all'escussione. Il pagamento dovrà avvenire entro trenta giorni dal ricevimento della comunicazione.</p>
I MODELLI	<p>Con il decreto 18 maggio 2017 del Mef, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 22.06.2017 sono stati approvati i modelli da utilizzare per prestare la suddetta garanzia.</p> <p>In particolare sono stati approvati tre modelli da utilizzare per la prestazione della garanzia:</p> <ul style="list-style-type: none">◆ modello di polizza fideiussoria o fideiussione bancaria;◆ modello per l'assunzione di obbligazione di pagamento da parte della capogruppo o controllante;◆ modello per la costituzione di deposito vincolato in titoli di Stato o garantiti dallo Stato.

Lo Studio è a disposizione per ogni chiarimento
Distinti saluti

LE ATTIVITÀ AGRICOLE CONNESSE

INTRODUZIONE

Il riconoscimento della multifunzionalità dell'agricoltura, cioè la capacità del settore primario di dare origine a produzioni congiunte (beni fisici, servizi, ed esternalità ambientali), costituisce un elemento di valore strategico per lo sviluppo del settore, e un'importante opportunità economica per le imprese agricole.

Con il D.Lgs. n. 228/2001, sono state introdotte sostanziali novità in tema di configurazione dell'impresa agraria, che esprime oggi, sempre più che in passato, la capacità di soddisfare le esigenze espresse dalla domanda di nuovi servizi da parte della collettività, e/o di nuovi prodotti, contribuendo a far riscoprire il valore genuino dei prodotti alimentari.

La moltiplicazione delle attività connesse agricole, rappresenta il frutto della multifunzionalità, e la declinazione di un'agricoltura che sta al passo con i tempi. Le circolari n. 44/E/2002, e n. 44/E/2004, ed i copiosi documenti di prassi, definiscono normativamente, gli ambiti di operatività della "nuova" agricoltura, nonostante le contraddizioni siano ancora svariate.

INDICE DELLE DOMANDE

1. Qual è la **definizione civilistica** di attività agricole?
2. Come sono definite **fiscalmente** le attività agricole?
3. Qual è il **concetto di prevalenza**?
4. Quando si applica il **regime forfetario** previsto a favore delle attività connesse di fornitura di servizi?
5. Quali sono le **attività agricole per connessione**?
6. L'attività di **produzione di pane** rientra tra le attività agricole connesse?
7. L'attività di **produzione di caviale** rientra tra le attività agricole connesse?
8. Qual è il regime applicabile alle **energie rinnovabili**?
9. La **produzione della birra** rientra tra le attività agricole connesse?

DOMANDE E RISPOSTE

D.1 QUAL È LA DEFINIZIONE CIVILISTICA DI ATTIVITÀ AGRICOLE?

R.1 Il primo comma dell'articolo 2135 del Codice Civile, statuisce che **sono attività agricole**:

- ◆ la coltivazione del fondo;
- ◆ la selvicoltura;
- ◆ l'allevamento di animali;
- ◆ e le attività connesse.

Il successivo comma 3 chiarisce che *“si intendono comunque connesse le attività, esercitate dal medesimo imprenditore agricolo, dirette alla manipolazione, conservazione, trasformazione, commercializzazione e valorizzazione che abbiano ad oggetto prodotti ottenuti prevalentemente dalla coltivazione del fondo o del bosco o dall'allevamento di animali...”*. In altre parole, le attività di manipolazione, conservazione, trasformazione, commercializzazione e valorizzazione, sono **attività agricole connesse a condizione che siano esercitate da un imprenditore agricolo**, e che **utilizzino prevalentemente i prodotti del fondo coltivato**.

D.2 COME SONO DEFINITE FISCALMENTE LE ATTIVITÀ AGRICOLE?

R.2 In materia fiscale, la disciplina delle attività agricole, (principali e connesse), dettata dall'articolo 32 del Dpr 917/1986, **restringe il campo di applicazione**. Infatti, il citato articolo prevede che siano attività agricole:

- ◆ la **coltivazione del fondo e la silvicoltura**;
- ◆ **l'allevamento di animali** con **mangimi** ottenibili per **almeno un quarto dal terreno** condotto;
- ◆ la **produzione di vegetali** su **superfici che non eccedano due volte il terreno** a disposizione (coltivazioni in serre e simili);
- ◆ **le attività connesse** di manipolazione, conservazione, trasformazione, commercializzazione e valorizzazione, **di prodotti ottenuti prevalentemente dalla coltivazione del fondo**, come previsto dall'articolo 2135 del Codice Civile, a condizione che siano previste dall'elenco di beni e prodotti allegato, con cadenza di aggiornamento biennale, ad apposito Decreto Ministeriale dal ministero dell'economia e delle finanze su proposta del Ministro delle politiche agricole e forestali.

Tale precisazione si rende necessaria perché al di fuori di tale elenco tassativo, l'attività connessa di manipolazione, conservazione, trasformazione, valorizzazione e commercializzazione, mantiene la

propria natura civilistica di attività agricola, ma, ai fini delle imposte dirette, non trova applicazione il reddito agrario ex articolo 32 del Tuir, ma bensì il regime di forfetizzazione del reddito, previsto dal successivo articolo 56-bis ("altre attività agricole"). Di conseguenza per le altre attività agricole, troverà applicazione il coefficiente di redditività del 15% al totale dei ricavi rilevanti ai fini della imposta sul valore aggiunto.

D.3 QUAL È IL CONCETTO DI PREVALENZA?

R.3 La **definizione e le modalità di determinazione della "prevalenza"**, sono state oggetto di chiarimenti da parte della Agenzia delle Entrate, dapprima attraverso la Circolare 44/E del 14/05/2002, e successivamente con la Circolare 44/E del 15/11/2004.

La prima della due ha previsto che **il confronto tra prodotti propri e prodotti esterni**, ai fini della prevalenza, andasse **effettuato con riferimento alle quantità**, rispettivamente prodotte ed acquistate.

La seconda invece, al fine di adeguarsi alla riscrittura dell'articolo 32 del Tuir, va oltre, e prevede che **il confronto debba essere effettuato dapprima in base alle quantità** nel caso di **prodotti omogenei** (ad esempio, trasformazione in marmellate di mele prodotte e mele acquistate) **e, solo successivamente, sulla base del valore normale per prodotti non omogenei** (ad esempio, trasformazione in marmellate di mele prodotte e pere acquistate da terzi). In sostanza, la circolare n. 44/04, ha chiarito che l'esercizio delle attività connesse, può comportare anche l'utilizzo dei prodotti acquistati da terzi al fine di:

- ◆ ottenere un incremento quantitativo della propria produzione ed un più efficiente sfruttamento della struttura produttiva;
- ◆ migliorare qualitativamente la propria produzione;
- ◆ ampliare la gamma dei prodotti offerti.

Appare comunque chiara la presenza di una "gerarchia" nell'individuazione dei criteri da adottare: viene privilegiato il criterio quantitativo e, solo se questo risulta inapplicabile, l'imprenditore agricolo adotta il valore come parametro di misurazione. C'è da dire, inoltre, che il rispetto della prevalenza riguarda sia l'attività connessa di trasformazione, che quella di manipolazione: sul tema la stessa circolare n. 44/E/2004, porta come esempio il caso di un produttore di radicchio che acquista carote e, dopo averle pulite e confezionate, provvede a rivenderle. Nel confermare che in questo caso non si tratta di una mera commercializzazione ma, invece, di una più impegnativa attività di manipolazione, conclude precisando, in via deduttiva, che la prevalenza è affidata ad una valutazione economica, vale a dire, al valore dei rispettivi prodotti.

Tuttavia, per fugare interpretazioni di carattere puramente soggettivo, l'amministrazione puntualizza **che i beni acquistati devono essere riconducibili al comparto produttivo in cui opera l'imprenditore**; da qui l'attenzione, ad esempio, ad evitare di considerare connessa l'attività di lavorazione del latte da parte di un florovivista.

Se, però, l'imprenditore agricolo opera in più comparti produttivi (ad esempio, nell'allevamento, nella viticoltura, e nella floricoltura, come espressione tipica di una multifunzionalità citata in premessa), e qualora egli acquisti prodotti, questi non devono essere prevalenti rispetto a quelli provenienti dai singoli comparti produttivi; per cui, a titolo esemplificativo, questi non potrà invocare la connessione, nel caso di acquisto di 100 rose, giustificandosi con un superiore valore dei propri prodotti agricoli, se il valore specifico del comparto floricolo è inferiore a quello riferito alle 100 rose.

E' opportuno precisare che **se l'azienda agricola effettua la vendita di prodotti acquistati da terzi** allo stato originario, **senza sottoporli ad alcun processo di trasformazione o manipolazione, l'attività è di puro commercio**, e non rientra tra le attività agricole connesse, con la conseguenza che il reddito deve essere determinato in via analitica, in base alla differenza tra costi e ricavi.

D.4 QUANDO SI APPLICA IL REGIME FORFETARIO PREVISTO A FAVORE DELLE ATTIVITÀ CONNESSE DI FORNITURA DI SERVIZI?

R.4 Il regime forfetario previsto a favore delle attività connesse di fornitura di servizi di cui all'articolo 2135, comma 3 c.c., previsto dall'art. 56-bis, comma 3, D.P.R. n. 917/1986, è **applicabile a condizione che l'imprenditore agricolo** (persona fisica, società semplice, ente non commerciale) **dimostri di utilizzare prevalentemente attrezzature o risorse dell'azienda che normalmente vengono impiegate nell'esercizio dell'attività agricola** (è il caso dell'agricoltore che per spalare la neve nelle strade comunali, utilizza un proprio trattore, utilizzato normalmente per lo svolgimento della propria attività). Si può ritenere che nell'espressione utilizzata "*attrezzature o risorse dell'azienda che normalmente vengono impiegate nell'esercizio dell'attività agricola*", possano rientrare anche i lavoratori agricoli impiegati con rapporto di lavoro subordinato.

La circolare sottolinea, peraltro, che le stesse attrezzature devono essere per dimensioni e caratteristiche, proporzionate e necessarie allo svolgimento dell'attività agricola.

Viene inoltre disciplinata anche un'altra fattispecie, ovverosia, quella in cui affianco alle attrezzature e risorse c.d. "tipicamente utilizzate dall'agricoltore" vengono utilizzate anche **attrezzature e risorse destinate esclusivamente alla fornitura di servizi a terzi**; in questo caso, le Entrate, nel ribadire la disponibilità ad estendere la tassazione forfetaria anche in questa occasione, sottolineano che vi deve essere prevalenza delle prime (attrezzature e risorse impiegate normalmente in agricoltura) rispetto alle seconde (ad esclusiva finalità esterna), e che il confronto deve essere effettuato sulla base del fatturato realizzato con l'impiego di ciascuna attrezzatura. Quindi vi è prevalenza se il fatturato delle attrezzature "interne all'azienda agricola" è superiore a quello prodotto da attrezzature "esterne". Nel caso di sconfinamento, l'eccedenza verrà tassata secondo le regole ordinarie (costi e ricavi).

Relativamente alle attività connesse di produzione di beni non rientranti nell'elenco ministeriale e alle attività di fornitura di servizi, sempre in assenza del requisito della prevalenza, l'intero reddito prodotto costituisce reddito d'impresa da determinarsi analiticamente in base, sempre, alle disposizioni di cui all'art. 56, del Dpr. n. 917/1986.

D.5 QUALI SONO LE ATTIVITÀ AGRICOLE PER CONNESSIONE?

R.5 Con il D.M.13 febbraio 2015, è stato **aggiornato l'elenco delle attività che sono considerate agricole "per connessione"**:

- ◆ produzione di carni e prodotti della loro macellazione (10.11.0 – 10.12.0);
- ◆ produzione di carne essiccata, salata o affumicata, salsicce e salami (ex 10.13.0);
- ◆ lavorazione e conservazione delle patate, escluse le produzioni di purè di patate disidratato, di snack a base di patate, di patatine industriale delle patate (10.31.0);
- ◆ produzione di succhi di frutta e di ortaggi (10.32.0);
- ◆ lavorazione e conservazione di frutta e di ortaggi (10.39.0);
- ◆ produzione di olio di oliva e di semi oleosi (01.26.0 – 10.41.1 – 10.41.2);
- ◆ produzione di olio di semi di granturco (olio di mais) (ex 10.62.0);
- ◆ trattamento igienico del latte e produzione dei derivati del latte (01.41.0 – 01.45.0 -10.51.1 – 10.51.2);
- ◆ lavorazione delle granaglie (da 10.61.1 a 10.61.3);
- ◆ produzione di farina o sfarinati di legumi da granella secchi, di radici o tuberi o di frutta in guscio commestibile (ex 10.61.4);
- ◆ produzione di pane (ex 10.71.1);
- ◆ produzione di paste alimentari fresche e secche (ex 10.73.0);
- ◆ produzione di vini (01.21.0 – 11.02.1 – 11.02.2); produzione di grappa (ex 11.01.0);
- ◆ produzione di aceto (ex 10.84.0);
- ◆ produzione di sidro e di altri vini a base di frutta (11.03.0);
- ◆ produzione di malto (11.06.0) e birra (11.05.0);
- ◆ disidratazione di erba medica (ex 10.91.0);
- ◆ lavorazione, raffinazione e confezionamento del miele (ex 10.89.0);
- ◆ produzione di sciroppi di frutta (ex 10.81.0);
- ◆ produzione e conservazione di pesce, crostacei e molluschi, mediante congelamento, surgelamento, essiccazione, affumicatura, salamoia, inscatolamento, e produzione di filetti di pesce (ex 10.20.0);
- ◆ manipolazione dei prodotti derivanti dalle coltivazioni di cui alle classi 01.11, 01.12, 01.13, 01.15, 01.16, 01.19, 01.21, 01.23, 01.28, 01.30, nonché di quelli derivanti dalle attività di cui ai sopraelencati gruppi e classi;
- ◆ manipolazione dei prodotti derivanti dalla silvicoltura di cui alle classi 02.10.0 – 02.20.0, comprendenti la segazione tavole, travi ed altri prodotti similari, compresi i sottoprodotti, i semilavorati e gli scarti di segazione delle piante compresi i sottoprodotti, i semilavorati e gli scarti di segazione delle piante.

Le attività elencate nel decreto sono individuate anche da un codice ISTAT relativo alla classificazione delle attività economiche (ATECO).

Il riferimento è importante ai fini di una corretta individuazione delle attività. Premesso che è necessario consultare le note esplicative relative alla suddetta classificazione, rinvenibili nel sito dell'ISTAT, si precisa che se il codice è preceduto dalla locuzione "ex", si deve prendere in considerazione soltanto il prodotto indicato, e non tutti quelli compresi nel codice stesso.

Queste attività, così come le altre già presenti nei decreti che si sono susseguiti a partire dal 2004, se esercitate da imprenditori agricoli mediante l'utilizzo prevalente di prodotti propri, concorrono alla determinazione del reddito su base catastale:

- ◆ in via naturale per le persone fisiche, le società semplici e gli enti non commerciali;
- ◆ su opzione per le società agricole (snc, sas, srl, cooperative) ex articolo 2 del D.Lgs. n. 99/2004, come integrato dal D.Lgs. n. 101/2005.

D.6 L'ATTIVITÀ DI PRODUZIONE DI PANE RIENTRA TRA LE ATTIVITÀ AGRICOLE CONNESSE?

R.6 Come è noto, **per poter usufruire della determinazione del reddito su base catastale, è necessario che i prodotti trasformati e manipolati siano compresi nell'elenco di cui al D.M. 13 febbraio 2015.** Oltre a ciò è necessario che gli stessi siano **ottenuti da beni prodotti prevalentemente dall'azienda agricola.**

Se viene rispettato il requisito della prevalenza ma il prodotto ottenuto dalla trasformazione/manipolazione non è inserito nell'elenco di cui al richiamato decreto, ci si deve interrogare sulla possibilità di applicare l'art. 56 bis del Tuir.

Come chiarito dalla Circolare n. 44/E/04, l'applicabilità della tassazione forfettaria, è limitata a quelle attività di trasformazione che possono considerarsi "usualmente" esercitate nell'ambito dell'attività agricola. Ora, l'inclusione tra le attività connesse della produzione dei prodotti di panetteria fresca, ed in particolare della produzione di pane, tende a valorizzare ulteriormente i prodotti primari, considerando che la produzione di pane da parte degli imprenditori agricoli (cerealicoltori) rappresenta, storicamente, il risultato dell'impiego di prodotti primi, al pari delle altre tipiche attività di trasformazione (vino, olio, formaggi), che da sempre ha consentito un maggior sfruttamento del ciclo produttivo dell'azienda.

D.6 L'ATTIVITÀ DI PRODUZIONE DI CAVIALE RIENTRA TRA LE ATTIVITÀ AGRICOLE CONNESSE?

R.6 Anche l'attività di produzione di caviale deve essere qualificata come un'attività agricola e può rientrare nel reddito agrario del produttore. Ciò è stato precisato dall'Agenzia delle Entrate nell'interpello n. 954-1328/2016, con il quale l'allevatore chiedeva se l'eviscerazione del pesce allevato, e la successiva lavorazione delle uova raccolte, consistente nella lavatura, sgranatura, salagione e conservazione delle stesse, potesse essere ricondotta al reddito agrario, o se, al contrario, i redditi prodotti dovessero essere qualificati come redditi d'impresa.

Come noto, possono rientrare all'interno del reddito agrario tutte le attività e i beni ricompresi all'interno del DM 13 febbraio 2015, che definisce, appunto, tutti i beni che possono essere oggetto delle attività connesse ai sensi dell'art. 32 del TUIR.

Se l'attività di lavorazione dello storione, può pacificamente rientrare all'interno della voce 10.20.0 ("produzione di prodotti a base di pesce, crostacei e molluschi: filetti di pesce, uova, caviale, succedanei del caviale eccetera"), decisamente più controversa era la questione che riguarda la raccolta delle uova per la produzione di caviale. Secondo l'Agenzia, la produzione del caviale può essere considerata come attività agricola connessa, anche se non è espressamente indicata nel decreto, e solo per il fatto che risulta ricompresa all'interno del richiamato codice ATECO 10.20.0, seppur non riportata nel DM 13 febbraio 2015.

Al di là del contenuto in sé, questo interpello ha il potenziale per scuotere in maniera importante le modalità interpretative del predetto DM. 2015.

Infatti, se l'orientamento espresso dall'Agenzia nel richiamato interpello fosse esteso anche ad altre fattispecie, non vi sarebbero più dubbi sull'inquadramento di taluni prodotti nell'ambito della determinazione del reddito su base catastale (es. prosciutto cotto).

D.7 QUAL È IL REGIME APPLICABILE ALLE ENERGIE RINNOVABILI?

R.7 Con la risoluzione 54/E del 18 luglio 2016, l'Agenzia ha fornito alcuni importanti chiarimenti in materia di **energie rinnovabili** (fotovoltaiche e agroforestali), circa il regime fiscale applicabile all'interno della franchigia e per le produzioni eccedenti.

Come noto, la L. n. 266/2005, all'art. 1 comma 423, ha stabilito che la produzione e la cessione di energia elettrica e calorica rappresentano attività connesse a quella agricola e si considerano produttive di reddito agrario purché non eccedenti la franchigia di 2.400.000 kWh per le fonti agroforestali e 260.000 kWh per il fotovoltaico. Tale previsione, è stata stabilizzata dalla Legge di Stabilità 2016 con l'art. 1 comma 910.

La risoluzione in esame ha specificato quale regime fiscale occorre adottare ai fini delle imposte sui redditi. Per quanto riguarda il fotovoltaico, si richiama una precedente risoluzione (86/E del 2015), la quale afferma che, purché rientrante all'interno della franchigia, la produzione e la cessione di energia rientrano sempre all'interno del reddito agrario ex art. 32 del TUIR. Diversamente, per la parte eccedente, l'imposta si calcola applicando il coefficiente di redditività del 25%, purché venga rispettato il criterio di connessione con l'attività agricola principale e il rispetto del principio di prevalenza (circolare 32/E 2009). Per quanto riguarda, invece, l'energia prodotta tramite fonti agroforestali, l'Agenzia ha precisato che valgono principi diversi rispetto al fotovoltaico. Infatti, secondo quanto affermato nella risoluzione 54/E, per potersi qualificare come attività connessa, l'attività di produzione di energia deve essere sempre collegata all'attività agricola principale e rispettosa del principio di prevalenza. Una volta verificati questi due requisiti, se la quantità di energia prodotta rientra nella franchigia di 2.400.000 kWh, allora l'attività sarà produttiva di reddito agrario.

L'eventuale parte eccedente, come per il fotovoltaico, sarà invece soggetta ad imposizione con l'applicazione del coefficiente del 25%, fatta salva l'opzione per la determinazione del reddito nei modi ordinari.

D.8 LA PRODUZIONE DELLA BIRRA RIENTRA TRA LE ATTIVITÀ AGRICOLE CONNESSE?

R.8 Anche la **produzione di birra rientra nel reddito agrario**, atteso che tale attività, come la vinificazione o la preparazione del pesto alle genovese, rappresenta una trasformazione del prodotto agricolo originario che prevede la presenza di altri prodotti agricoli oltre al malto prodotto.

In particolare, la produzione di birra si basa su quattro elementi fondamentali (malto, luppolo, acqua e lievito), oltre ad altri eventuali ingredienti utilizzati per aromatizzare o integrare il prodotto finito. Di conseguenza in sede di valutazione del rispetto della prevalenza nella realizzazione del prodotto "birra", si dovrà effettuare un confronto dapprima sulle quantità tra prodotti propri dell'impresa utilizzati nella produzione del prodotto e prodotti acquistati da terzi, nel caso di materie prime omogenee e confrontabili e, solo successivamente, si effettuerà il confronto sulla base del prezzo/valore normale, nel caso di materie prime non omogenee. Si precisa, inoltre, che, la circ. n.44/E, nel caso di attività di produzione di beni rientranti nella tabella allegata al decreto ministeriale eccedenti rispetto alla prevalenza, prevede una sorta di "franchigia", in base alla quale "i redditi rivenienti dalla attività di trasformazione dei prodotti agricoli nei limiti del doppio del valore normale" delle materie prime provenienti dalla attività dell'imprenditore agricolo siano compresi nella tassazione di cui all'articolo 32 del Tuir. La parte eccedentaria sarà invece determinata in base alle regole proprie dell'articolo 56 del Tuir in materia di redditi di impresa. Pertanto, nel caso in cui un imprenditore intenda produrre birra, è bene che lo stesso analizzi attentamente le materie prime utilizzate nello svolgimento della attività agricola connessa di produzione di birra, la corretta determinazione del valore normale delle stesse, e il rapporto tra le materie prime utilizzate su scala annuale.

In secondo luogo, anche qualora una parte della attività dovesse risultare eccedente, si consideri che solo la parte di reddito ascrivibile a tale parte eccedente, determinerà un reddito di impresa non ricompreso nella determinazione catastale del reddito.

PRASSI DELLA SETTIMANA

I COMUNICATI DELL'AGENZIA DELLE ENTRATE

Comunicato del **29 Ottobre 2017**

L'Agenzia comunica che, i contribuenti che in questi mesi hanno ricevuto una lettera che li informava su anomalie relative ai redditi conseguiti nel periodo d'imposta 2013, hanno tempo fino al 31 dicembre 2017 per correggere gli errori o fornire chiarimenti all'Agenzia, evitando così un accertamento vero e proprio.

Comunicato del **31 Ottobre 2017**

L'Agenzia avvisa che stanno arrivando false mail col logo dell'Agenzia contenenti, in allegato, un pericoloso software (malware) che potrebbe infettare il computer o le utenze informatiche in uso. Per evitare danni al proprio pc, Agenzia invita a porre la massima attenzione, a non aprire i file allegati né a collegarsi al link contenuto nel testo del messaggio elettronico e a cancellare immediatamente la falsa mail.

LO SCADENZARIO DAL 03.11.2017 AL 17.11.2017

Venerdì 10 Novembre 2017	Termine ultimo, per CAF e professionisti abilitati , per: <ul style="list-style-type: none">◆ la verifica della conformità dei dati esposti nella dichiarazione integrativa;◆ il calcolo delle imposte;◆ la consegna al dipendente o pensionato del modello 730/2017 integrativo e del prospetto di liquidazione mod. 730-3/2017 integrativo;◆ la comunicazione al sostituto d'imposta del risultato finale della liquidazione.
Venerdì 10 Novembre 2017	Termine ultimo, per CAF e professionisti abilitati , per la trasmissione telematica all'Agenzia delle Entrate dei dati contenuti nelle dichiarazioni modello 730/2017 integrativo e nei relativi prospetti di liquidazione .
Mercoledì 15 Novembre 2017	Emissione e registrazione delle fatture differite relative a beni consegnati o spediti nel mese solare precedente e risultanti da documento di trasporto o da altro documento idoneo a identificare i soggetti contraenti
Mercoledì 15 Novembre 2017	Registrazione delle operazioni effettuate nel mese solare precedente dai oggetti esercenti il commercio al minuto e assimilati
Mercoledì 15 Novembre 2017	Annotazione dell'ammontare dei corrispettivi percepiti da parte delle associazioni sportive dilettantistiche nell'esercizio di attività commerciali con riferimento al mese precedente
Mercoledì 15 Novembre 2017	Ultimo giorno utile per la regolarizzazione dei versamenti di imposte e ritenute non effettuati (o effettuati in misura insufficiente) entro il 16 ottobre 2017 (ravvedimento operoso breve)
Giovedì 16 Novembre 2017	Termine per il versamento delle ritenute alla fonte su redditi di lavoro dipendente e di lavoro autonomo corrisposti nel mese precedente

Giovedì 16 Novembre 2017	Termine per il versamento delle ritenute alla fonte su contributi, indennità e premi vari corrisposti nel mese precedente
Giovedì 16 Novembre 2017	Termine per il versamento dell'addizionale regionale e comunale all'IRPEF trattenuta ai lavoratori dipendenti e pensionati sulle competenze del mese precedente
Giovedì 16 Novembre 2017	Termine per il versamento delle ritenute alla fonte su interessi e redditi di capitale vari corrisposti o maturati nel mese precedente
Giovedì 16 Novembre 2017	Termine per il versamento delle ritenute alla fonte su indennità di cessazione del rapporto di agenzia o di collaborazione a progetto corrisposti nel mese precedente
Giovedì 16 Novembre 2017	Termine per il versamento delle ritenute alla fonte su rendite derivanti da perdita di avviamento commerciale corrisposte nel mese precedente
Giovedì 16 Novembre 2017	Termine versamento ritenute operate sui canoni o corrispettivi incassati o pagati nel mese precedente, in relazione ai contratti di locazione breve (art. 4 commi 1 e 3 del D.l. 50/2017)
Giovedì 16 Novembre 2017	Termine per il versamento dell'imposta sugli intrattenimenti relativi alle attività svolte con carattere di continuità nel mese precedente
Giovedì 16 Novembre 2017	Termine per il versamento dell'IVA dovuta per il mese precedente per i contribuenti IVA mensili
Giovedì 16 Novembre 2017	Termine per il versamento dell'IVA dovuta per il secondo mese precedente per i contribuenti IVA mensili che hanno affidato a terzi la tenuta della contabilità a terzi optando per il regime previsto dall'art. 1, comma 3, DPR 100/98
Giovedì 16 Novembre 2017	Liquidazione e versamento dell' IVA dovuta per il 3° trimestre , maggiorata dell'1%, da parte dei contribuenti Iva trimestrali
Giovedì 16 Novembre 2017	Liquidazione e versamento dell' IVA dovuta per il 3°

trimestre, maggiorata dell'1%, da parte dei **contribuenti Iva trimestrali** soggetti al regime **ex art. 74, commi 4 e 5, D.P.R. n. 633/1972**

Giovedì **16 Novembre 2017**

Liquidazione e versamento dell'**IVA dovuta per il 3° trimestre**, maggiorata dell'1%, da parte delle **associazioni sportive dilettantistiche**, delle **associazioni senza scopo di lucro** e delle **associazioni pro-loco** che **optano** per le disposizioni di cui alla **Legge n. 398/1991**.

Giovedì **16 Novembre 2017**

Versamento della **9ª e ultima rata dell'Iva relativa all'anno 2016** risultante dalla dichiarazione annuale, con maggiorazione degli **interessi dello 0,33% mensile**, da parte dei contribuenti che hanno scelto il pagamento rateale del **saldo IVA 2016 ed hanno versato la prima rata entro il 16.03.2017**

Giovedì **16 Novembre 2017**

Versamento **6ª rata dell'Irpef, dell'Irap e delle altre imposte** risultanti dalle dichiarazioni annuali, con applicazione degli **interessi nella misura dell'1,50%**, da parte dei contribuenti **titolari di partita IVA** tenuti ad effettuare i versamenti risultanti dalle dichiarazioni dei redditi annuali delle persone fisiche, delle società di persone e degli enti ad essi equiparati, e dell'IRAP che hanno scelto il pagamento rateale ed hanno effettuato il **primo versamento entro il 30 giugno**.

Giovedì **16 Novembre 2017**

Versamento 5ª rata dell'Irpef, dell'Irap e delle altre imposte risultanti dalle dichiarazioni annuali, maggiorando l'intero importo da rateizzare dello 0,40% a titolo di interesse corrispettivo, con applicazione degli **interessi** nella misura dell'**1,17%** da parte dei contribuenti **titolari di partita IVA** tenuti ad effettuare i versamenti risultanti dalle dichiarazioni dei redditi annuali delle persone fisiche, delle società di persone e degli enti ad essi equiparati, e dell'IRAP che si avvalgono della facoltà di effettuare i versamenti entro il 30° giorno successivo al termine previsto (**31.07.2017**).

Giovedì **16 Novembre 2017**

Versamento 5ª rata dell'Irpef, dell'Irap e delle altre imposte risultanti dalle dichiarazioni annuali, con applicazione degli **interessi** nella misura dell' **1,28%** da parte dei contribuenti **titolari di partita IVA** tenuti

ad effettuare i versamenti risultanti dalle dichiarazioni dei redditi annuali delle persone fisiche, delle società di persone e degli enti ad essi equiparati, e dell'IRAP che hanno scelto il pagamento rateale ed hanno effettuato il **primo versamento entro il 20 luglio** (proroga stabilita con Dpcm del 03.08.2017).

Giovedì **16 Novembre 2017**

Versamento della 4ª rata dell'Irpef, dell'Irap e delle altre imposte risultanti dalle dichiarazioni annuali, con gli interessi dello **0,94%**, e la **maggiorazione dello 0,40%** a titolo di interesse corrispettivo da parte dei **contribuenti** tenuti ad effettuare i versamenti risultanti dalle dichiarazioni dei redditi annuali delle persone fisiche, delle società di persone e degli enti ad essi equiparati, e dell'IRAP che hanno scelto il pagamento rateale ed hanno effettuato il **primo versamento entro il 21 agosto (proroga stabilita con Dpcm del 03.08.2017)**.

Giovedì **16 Novembre 2017**

Versamento 6ª rata dell'IRES e dell'IRAP, a titolo di saldo 2016 e di primo acconto 2017, con applicazione degli **interessi** nella misura dell'**1,50%** da parte dei **soggetti IRES** tenuti alla presentazione del modello **Redditi SC 2017** e del modello **IRAP 2017** con **periodo d'imposta coincidente con l'anno solare** che **approvano il bilancio entro 120 giorni** dalla chiusura dell'esercizio, che hanno scelto il pagamento rateale e hanno effettuato il **primo versamento entro il 30 giugno**.

Giovedì **16 Novembre 2017**

Versamento 5ª rata dell'IRES e dell'IRAP, a titolo di saldo 2016 e di primo acconto 2017, con applicazione degli **interessi** nella misura dell' **1,17%**, e la maggiorazione dello **0,40%** a titolo di interesse corrispettivo, da parte dei **soggetti IRES** tenuti alla presentazione del modello **Redditi SC 2017** e del modello **IRAP 2017** con **periodo d'imposta coincidente con l'anno solare** che **approvano il bilancio entro 120 giorni** dalla chiusura dell'esercizio, che si avvalgono della facoltà di effettuare i versamenti entro il 30° giorno successivo al termine previsto (**31.07.2017**).

Giovedì 16 Novembre 2017

Versamento 5ª rata dell'IRES e dell'IRAP, a titolo di saldo 2016 e di primo acconto 2017, con applicazione degli interessi dell' **1,28%** da parte dei **soggetti IRES** tenuti alla presentazione del modello **Redditi SC 2017** e del modello **IRAP 2017** con **periodo d'imposta coincidente con l'anno solare** che **approvano il bilancio entro 120 giorni** dalla chiusura dell'esercizio, che hanno scelto il pagamento rateale e hanno effettuato il **primo versamento entro il 20 agosto con la maggiorazione dello 0,40%** (proroga stabilita con Dpcm del 03.08.2017).

Giovedì 16 Novembre 2017

Versamento 4ª rata dell'IRES e dell'IRAP, a titolo di saldo 2016 e di primo acconto 2017, con applicazione degli interessi dello **0,94%** e la **maggiorazione dello 0,40%** a titolo di interesse corrispettivo, da parte dei **soggetti IRES** tenuti alla presentazione del modello **Redditi SC 2017** e del modello **IRAP 2017** con **periodo d'imposta coincidente con l'anno solare** che **approvano il bilancio entro 120 giorni** dalla chiusura dell'esercizio, che hanno scelto il pagamento rateale ed hanno effettuato il **primo versamento entro il 21 agosto** (proroga stabilita con Dpcm del 03.08.2017).

Giovedì 16 Novembre 2017

Versamento 6ª rata della maggiorazione IRES nella misura del **10,5%** a titolo di **saldo 2016 e di primo acconto 2017**, con applicazione degli **interessi** nella misura dell'**1,50%** da parte delle **società qualificate "di comodo"**, che hanno scelto il pagamento rateale e hanno effettuato il **primo versamento entro il 30 giugno**.

Giovedì 16 Novembre 2017

Versamento 5ª rata della maggiorazione IRES nella misura del **10,5%** a titolo di **saldo 2016 e di primo acconto 2017**, con applicazione degli **interessi** nella misura dell' **1,28%** da parte delle **società qualificate "di comodo"**, che hanno scelto il pagamento rateale e hanno effettuato il **primo versamento entro il 20 luglio** (proroga stabilita con Dpcm del 03.08.2017).

Giovedì 16 Novembre 2017

Versamento 5ª rata della maggiorazione IRES nella misura del **10,5%** a titolo di **saldo 2016 e di primo acconto 2017**, con gli interessi dell' **1,17%** e con la

maggiorazione dello 0,40% a titolo di interesse corrispettivo da parte delle società "**di comodo**" che si avvalgono della facoltà di effettuare i versamenti entro il 30° giorno successivo al termine previsto (**31.07.2017**).

Giovedì **16 Novembre 2017**

Versamento 4ª rata della maggiorazione IRES nella misura del **10,5%** a titolo di **saldo 2016 e di primo acconto 2017**, maggiorando l'importo da rateizzare dello 0,40% a titolo di interesse corrispettivo, con applicazione degli **interessi** nella misura dello **0,94%** da parte delle società "**di comodo**" che hanno scelto il pagamento rateale e hanno effettuato il **primo versamento entro il 21 agosto** (proroga stabilita con Dpcm del 03.08.2017).

Giovedì **16 Novembre 2017**

Versamento 6ª rata dell'Irpef/Ires/Irap/Iva relativa ai maggiori ricavi o compensi indicati nella dichiarazione dei redditi, con applicazione degli **interessi** nella misura dell' **1,50%** da parte dei soggetti **che si adeguano alle risultanze degli studi di settore** nella dichiarazione dei redditi, nella dichiarazione Irap e Iva, che hanno scelto il pagamento rateale e hanno effettuato il **primo versamento entro il 30 giugno**.

Giovedì **16 Novembre 2017**

Versamento della 5ª rata dell'Irpef/Ires/Irap/Iva relativa ai maggiori ricavi o compensi indicati nella dichiarazione dei redditi, con applicazione degli **interessi** nella misura dell' **1,28%** da parte dei soggetti **che si adeguano alle risultanze degli studi di settore** nella dichiarazione dei redditi, nella dichiarazione Irap e Iva, che hanno scelto il pagamento rateale e hanno effettuato il **primo versamento entro il 20 luglio** (proroga stabilita con Dpcm del 03.08.2017).

Giovedì **16 Novembre 2017**

Versamento 5ª rata dell'Irpef/Ires/Irap/Iva relativa ai maggiori ricavi o compensi indicati nella dichiarazione dei redditi, con gli interessi dell' **1,17%** e con la maggiorazione dello 0,40% a titolo di interesse corrispettivo da parte dei soggetti **che si adeguano alle risultanze degli studi di settore** nella dichiarazione dei redditi, nella dichiarazione Irap e Iva, che si avvalgono della facoltà di effettuare i versamenti entro il 30° giorno successivo al termine previsto (**31.07.2017**).

Giovedì **16 Novembre 2017**

Versamento della 4° rata dell'Irpef/Ires/Irap/Iva relativa ai maggiori ricavi o compensi indicati nella dichiarazione dei redditi, maggiorando l'importo da rateizzare dello 0,40% a titolo di interesse corrispettivo, con applicazione degli **interessi** nella misura dello **0,94%** da parte dei soggetti **che si adeguano alle risultanze degli studi di settore** nella dichiarazione dei redditi, nella dichiarazione Irap e Iva, che hanno scelto il pagamento rateale e hanno effettuato il **primo versamento entro il 21 agosto** (proroga stabilita con Dpcm del 03.08.2017).
